

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 19529/2018 – PRES. MASSERA – REL. RUPERTO
Conto corrente bancario - modifica unilaterale delle condizioni contrattuali – commissione disponibilità fondi – comunicazione - onere della prova (d. lgs. n. 385/1993, art. 118).

Grava sull'intermediario l'onere di provare di aver comunicato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 118 TUB la modifica unilaterale delle condizioni di contratto e che questa sia stata ricevuta dal cliente, pena la sua inefficacia (IMCS)

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente di corrispondenza aperto presso l'intermediario, espone che: veniva prevista la periodicità del conteggio di interessi creditori a cadenza annuale, mentre gli interessi debitori venivano conteggiati e capitalizzati a periodicità trimestrale; veniva altresì prevista "l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori computati al tasso nella misura del 3,329% del 14% nominale annuo e pari al 14,75 % annuo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione per la parte ordinaria" a fronte di un tasso soglia del 14,55; dagli estratti conto si evince che "ad un certo punto non meglio chiarito [...] ma comunque certamente dal gennaio 2012" sia stata introdotta unilateralmente una commissione di disponibilità immediata fondi.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta: a) la natura anatocistica e usuraria delle pattuizioni contrattuali regolanti gli interessi debitori; b) l'applicazione, in corso di rapporto, di interessi debitori non convenuti; c) l'illegittimità dell'introduzione e dell'applicazione delle commissioni messa a disposizione fondi.

Chiede, pertanto, che il credito eventualmente pagato dalla banca sia rideterminato con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, degli interessi ultra-legali non pattuiti e della commissione di disponibilità immediata fondi, e, per l'effetto, che gli vengano restituite le somme pagate in eccesso.

Resiste l'intermediario denunciando, anzitutto, la inammissibilità del ricorso per genericità delle richieste del ricorrente, tanto negli importi, quanto nelle ragioni che le sostengono; per difformità fra tali richieste ed il reclamo; per incompetenza temporale dell'ABF, lamentandosi vizi genetici di contratti stipulati prima del 1/1/2009.

Nel merito, conclude per la infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Sulle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dall'intermediario, il Collegio osserva quanto segue. Con riguardo alla domanda tesa all'accertamento del carattere usurario e anatocistico delle clausole contrattuali dettate in materia di interessi debitori, rileva la circostanza che il motivo di ricorso ha per oggetto vizi genetici dei rapporti in esame, che consistono in un rapporto di conto corrente di corrispondenza stipulato del 1995, sul quale nel 2002 veniva concesso un'apertura di credito. Si tratta, dunque, di eventi sottratti all'ambito della competenza temporale di cognizione dell'ABF: infatti, il Collegio dovrebbe conoscere di vizi originari degli anzidetti rapporti contrattuali. Ne deriva, pertanto, la inammissibilità della relativa domanda.

Parimenti inammissibile, ma per altra ragione, è la domanda inerente alla pretesa applicazione, in costanza di rapporto, di interessi debitori non convenuti. L'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a circostanziare la questione (misura, periodi, ammontare degli importi non dovuti) dà ragione del carattere del tutto generico ed esplorativo della doglianza, che finisce per devolvere all'Arbitro di una funzione consulenziale che non gli appartiene. Del resto, ogni domanda giudiziale postula un'affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta, e non la manifestazione di un dubbio, ovvero

l'ostensione di un interesse verso l'ipotetica attuazione di una pura possibilità giuridica, cosicché non è consentito adire l'Arbitro semplicemente per ricevere conforto nel dubbio. Medesima genericità e, dunque, inammissibilità deve postularsi rispetto alla domanda riguardante la illegittima applicazione in concreto della commissione di disponibilità immediata fondi, mancando finanche indicazioni sul periodo temporale di riferimento. Discorso diverso deve farsi in relazione al diverso profilo della introduzione della commissione da ultimo ricordata.

Il ricorrente, invero, ne censura l'introduzione sotto un duplice punto di vista: in relazione all'inosservanza delle norme in materia di modifiche unilaterali del contratto, e per mancanza della relativa causa (con conseguente nullità della relativa pattuizione).

Sotto il primo profilo, l'intermediario afferma di aver provveduto, in data 18.5.2009, alla comunicazione a norma dell'art. 118 TUB della "proposta di modificazione unilaterale di contratto" con efficacia 20.8.2009, che allega alle controdeduzioni presentate.

Tuttavia, la stessa parte resistente non ha fornito la prova, pur essendone onerato a norma dell'art. 2697 c.c., non solo della effettiva ricezione da parte del cliente, come richiesto per ogni atto recettizio dall'art. 1334 c.c., ma neppure del suo effettivo invio. Giova invece ricordare che, «qualora il cliente contesti l'avvenuta ricezione della proposta di variazione del contratto inviata dalla banca ai sensi dell'art. 118 t.u.b., è onere di quest'ultima provare, se del caso anche attraverso presunzioni, l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del cliente» (decisione del Collegio di Roma, n. 5114 del 10 ottobre 2013 e già n. 2162 del 14 ottobre 2011). Tale principio di diritto è coerente con l'orientamento interpretativo seguito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro a proposito delle disposizioni degli artt. 1334 e 1335 c.c. sulle dichiarazioni recettizie (decisione del Collegio di coordinamento n. 3499 del 2012).

Dunque, in assenza di prova da parte dell'intermediario della ricezione della proposta di modifica da parte del ricorrente, l'introduzione della commissione non può ritenersi efficace e opponibile al cliente.

Il profilo da ultimo rilevato assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alla eventuale nullità della medesima commissione per mancanza di causa.

Il ricorso, pertanto, può essere accolto limitatamente al profilo relativo alla introduzione della commissione di disponibilità immediata fondi.

P. Q. M.

Il Collegio accerta l'illegittimità della commissione "disponibilità immediata fondi" e per l'effetto dispone la restituzione di quanto a tale titolo percepito dall'intermediario.